

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07210/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7210 del 2018, proposto da Teresa Bui, Francesco Caradente, Giuliano Cefaloni, Davide Ciciarelli, Sandro Corsetti, Alfredo Culle, Francesco Della Torre, Laura Di Pasquale, Maria Rosaria Evangelista, Ilaria Ferro, Fabio Gabriele, Fernando Mazzenga, Maurizio Moscatiello, Marco Porretta, Francesco Purromedi, Massimiliano Puccioni, Maria Pia Serapiglia, Maria Tancredi, Augusto Tancredi, Francesca Vacca, Giandomenico Viccione, Vitina Zaccagnino, Leonardo Zaccagnino, Nicola Zaccagnino, Luca Zuffranieri, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Uffici Scolastici Regionali
Usr Nazionali non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06437/2018, resa tra le parti, concernente annullamento:

A. Del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 16.02.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale del 16.02.2018, avente ad oggetto "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui:

- all'art. 3 – "REQUISITI DI AMMISSIONE"- prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso dei diplomi di specializzazione unitamente ai diplomi di laurea magistrale;
- all'art. 4 - Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione – prescrive che "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:
- del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti

impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n. 7210/2018 presentata dall'avv.to Antonio Rosario Bongarzone;

Rilevato che il ricorso in esame concerne annullamento:

A. Del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 16.02.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale del 16.02.2018, avente ad oggetto "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella G.U. 4a Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui:

- all'art. 3 – "REQUISITI DI AMMISSIONE"- prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso dei diplomi di specializzazione unitamente ai diplomi di laurea magistrale;
- all'art. 4 - Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione – prescrive che "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica.

Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza appellata nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché l'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della Sezione nei 15 (quindici) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2018.

Il Presidente

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO